



Delibera Presidenziale n. 22 bis - 2019/2020

Oggetto: Seconda proroga sospensione dei termini processuali e **dell'attività di giustizia sportiva conseguente a rischio epidemiologico da COVID-19.**

Il Presidente Federale,

- VISTO l'art. 28 dello Statuto Federale;
- VISTI lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- VISTA la delibera presidenziale n. 20 2019/2020 del 17 marzo 2020 avente ad oggetto "sospensione termini processuali e dell'attività di giustizia sportiva conseguente a rischio epidemiologico da Covid-19";
- VISTO il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19";
- VISTO l'art. 83 secondo comma del suddetto D.L. 18/2020 "Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenere gli effetti in materia di giustizia civile, penale militare e tributaria" che ha disposto la sospensione fino al 15 aprile 2020 del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, quindi anche la sospensione dei termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e in genere di tutti i termini procedurali;



VISTA

la nota della Procura Generale dello Sport in data 18 marzo 2020 prot. n.1592 avente ad oggetto “sospensione termini” contenente l’invito rivolto alle FSN di inviare copia del provvedimento relativo all’applicazione della sospensione ai termini di competenza della Procura federale e degli Organi di Giustizia;

VISTO

il D.L. 8 aprile 2020 n. 23 “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”;

CONSIDERATO

che l’art. 36 del suddetto D.L. n.23/2020 proroga il termine del 15 aprile 2020 previsto dall’art. 83 commi 1 e 2 del decreto-legge 17 marzo 2020 n.18 all’11 maggio 2020;

RITENUTO

pertanto opportuno, in analogia con l’ordinamento giudiziario ordinario, prorogare ulteriormente la sospensione dei termini processuali per il compimento di atti inerenti alla Giustizia Federale;

CONSIDERATO

che non è possibile posticipare la decisione in merito;

Per questi motivi di urgenza, allo stato,

DELIBERA

a) di prorogare la sospensione dei termini processuali per il compimento di atti inerenti alla Giustizia Sportiva Federale (Giudice Sportivo Nazionale, Giudici Sportivi Territoriali, Corte Sportiva di Appello, Tribunale Federale, Corte Federale d’ Appello e Procura Federale) dal 16 aprile 2020 fino all’11 maggio 2020 compresi; il decorso dei termini suddetti riprenderà a partire dal giorno 12 maggio 2020.

b) che tutte le udienze della Giustizia Federale fissate nel periodo di tempo compreso tra il 15 aprile e l’11 maggio 2020 siano rinviate d’ufficio, dagli organi competenti, a data successiva.



La presente deliberazione sarà sottoposta alla ratifica dal Consiglio Federale nella sua prima riunione utile.

Roma, li 15 aprile 2020

Il Presidente
Alfredo Gavazzi